



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “ Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “codice dei Beni Culturali ;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “ Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’art.6 comma 1, Il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” è *ridenominato “Ministero della cultura”*;

Visto l’art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visto in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 /01/2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche arch. Cecilia Carlorosi del Decreto del Segretariato generale n. 715 del 03 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 2023 al n. 2069;

Vista la nota prot. n. 75 del 02.07.2015 della Conferenza Episcopale Marchigiana (acquisita al protocollo d’Ufficio il 10.07.2015 prot. n. 2033) con la quale è stata richiesta la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato “Complesso della Chiesa di San Giovanni Battista con annessa casa canonica e locali del ministero pastorale” sito a Penna San Giovanni (MC);

Vista la tutela già in atto riguardante la Chiesa di San Giovanni Battista ex D.M. del 05/05/1915 ai sensi della L.364/1909 quindi già dichiarata di interesse culturale;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, espresso con nota prot. 13440 del 27/11/2023 dal quale si evince che il bene risulta possedere i requisiti di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004;

Visto il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che:“Dalla disamina dei dati bibliografici e d’archivio, il complesso in questione, allo stato attuale, non riveste in sé interesse archeologico. Nelle sue immediate vicinanze, tuttavia è stato segnalato nel 1949, durante i lavori di scavo per la costruzione di un asilo, il rinvenimento di un frammento di mosaico con meandro in tessere bianche e nere, che in letteratura viene interpretato come possibile indizio di una villa romana in area oggi urbana. Sulla base di questo pur isolato rinvenimento, e nonostate che il



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

punto esatto della scoperta non sia ad oggi identificabile con precisione, è verosimile che contesti archeologici possano essere presenti anche nel sedime dei corpi di fabbrica che compongono il complesso immobiliare oggetto di verifica e nello spazio ad esso immediatamente circostante. Si richiede pertanto che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga preliminarmente sottoposto all'esame della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le eventuali prescrizioni di competenza”;

Visto il verbale della Commissione del giorno 28.11.2023, dal quale risulta che: è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica positiva di interesse culturale del complesso in oggetto; formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Complesso della Chiesa di San Giovanni Battista con annessa casa canonica e locali del ministero pastorale
Comune	Penna San Giovanni
Provincia	MC
Via	Piazza del Municipio s.n.c.
Distinto al C.F.	Foglio 19 partt. B, 72 (subb. 1,2,3,4,5,6,7), 241 (subb. 1,2,3), 242 (subb. 1,2)
Confinanti	Foglio 19 strada pubblica e piazza
Proprietario	Parrocchia di San Giovanni Battista

presenta interesse storico - artistico - architettonico ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 il bene denominato: **“Complesso della Chiesa di San Giovanni Battista con annessa casa canonica e locali del ministero pastorale”** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, è dichiarato **di interesse storico - artistico - architettonico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

Art. 2 La relazione storico - artistica architettonica (all.1), la documentazione fotografica (all. 2) la planimetria catastale (all.3), fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Segretario Regionale ad interim
Arch. Cecilia Carlorosi